

Pubblicato il 16/06/2022

N. 08059/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02025/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2025 del 2022, proposto da
Vincenza Gerarda Mangano, Isabella Lelli, Bruna Matricardi, Maria Rita
Marzufero, Cristina Ferroni, Alessandra Lepretti, Riccardo Spurio, Giuseppa
Bellardita, Emanuele Santucci, Erika Montuori, rappresentati e difesi
dall'avvocato Maria Antonietta Cataldi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ascoli Piceno,
corso Vittorio Emanuele n.5;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marika Coccia, Valeria Giommi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

- della procedura concorsuale e della graduatoria pubblicata dall'Ufficio
scolastico regionale per il Lazio Direzione generale - Ufficio IV il 23.12.21

con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n.510) - afferenti alla classe di **concorso** A049.

- del diniego di accesso agli atti del 31.12.21 con conseguente dichiarazione di illegittimità ed annullamento dello stesso ed accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti.

- di ogni altro atto conseguente e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che la ostensione dei documenti avvenuta con la costituzione in giudizio da parte dell'amministrazione resistente è solo parziale e nel caso di specie, la ricorrente ha ampiamente motivato nell'istanza in merito alle ragioni che sostenevano l'interesse all'accesso di tutti i documenti richiesti, facendo preciso riferimento all'esercizio del proprio diritto di difesa e, in particolare;

Ritenuto che l'interesse all'accesso deve ritenersi prevalente rispetto agli altri eventuali interessi oggetto del giudizio di bilanciamento da parte dell'amministrazione e deve essere soddisfatto prontamente, non essendo invece affatto previsto che il suo soddisfacimento possa essere assicurato solo una volta concluso il procedimento ispettivo oggetto della stessa istanza.

Ritenuto che in accoglimento del ricorso deve quindi dichiararsi il diritto della ricorrente ad accedere, nella forma della visione e estrazione di copia, alla documentazione richiesta (dei verbali di nomina dei componenti e dei supplenti delle commissioni,- dei curriculum e delle professionalità dei

componenti le commissioni e dei loro supplenti,- del nominativo del componente di lingua di ogni commissione e sottocommissione.- del verbale della prova scritta tenutasi presso l'istituto Einstein di Roma, delle prove scritte sostenute da ognuno dei ricorrenti) con conseguente condanna dell'amministrazione alla sua ostensione entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Ritenuto che le spese seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie e per l'effetto ordina alla intimata amministrazione l'esibizione della documentazione indicata nella stessa parte motiva e nel termine ivi perentoriamente prescritto.

Condanna l'intimata amministrazione alla rifusione delle spese di lite, da liquidare nella complessiva somma di euro 1.500,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Consigliere

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO